

REGIONE PUGLIA

Decreto del Presidente della Giunta

N.542 del Registro

Oggetto: Promulgazione del nuovo statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei servizi reali alle Imprese di Brindisi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- visto l'art.8, commi 1,2 e 3, della L.R. 03.10.86, n.31;
- vista la D.G.R. n. 6097 del 22.6.87 con la quale veniva approvata la bozza di "statuto tipo" da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
- Vista la delibera consiliare n.640 del 22.10.87, esecutiva, con la quale il consiglio regionale ha approvato lo "statuto tipo" per i consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese;
- visto il D.P.G.R. n. 534 in data 26.10.94 con il quale veniva nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Consorzio di Brindisi, con il compito di procedere alla modifica ed agli adeguamenti dello statuto alla vigente normativa regionale e statale;
- vista la delibera del Commissario straordinario di Brindisi n. 207 del 11.9.95 con la quale è stato recepito lo "statuto tipo" di che trattasi e si è proceduto ad adeguare lo stesso alla vigente normativa regionale e statale in ottemperanza della direttiva regionale impartita con il precitato D.P.G.R. n.534 del 26.10.94;
- vista la conformità del nuovo statuto del Consorzio di Brindisi allo "statuto tipo" approvato dal Consiglio regionale;

DECRETA

- di promulgare ai sensi della L.R. 3.10.86, n. 31, il nuovo statuto, allegato, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei servizi reali alle Imprese di Brindisi;
- di ritenere lo statuto allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con il quale costituisce corpo unico composto di n.10 pagine;
- di dichiarare che l'atto non comporta riflessi finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale;
- di dichiarare il provvedimento esecutivo non soggetto a controllo ai sensi del D.L.vo 13.2.93, n. 40.

Bari, li 15 settembre 1995

DI STASO

Art.1

Il Consorzio del Porto e dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, costituito con D.P.R. n.805 del 28.6.1960, assume la denominazione di "Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Brindisi", in forma abbreviata "Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi", ai sensi della Legge Regionale 3 ottobre 1986 n. 31.

Esso è Ente pubblico Economico, ai sensi dell'art.36, comma quarto, della legge 5 ottobre 1991 n.317 e del Decreto Legge 23.6.1995 n.244 convertito con modificazioni con legge 8.8.1995 n. 341, ed ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché in tutti i giudizi pendenti innanzi a giudici ordinari e amministrativi, già di pertinenza del Consorzio del Porto e dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi.

Fanno parte del Consorzio:

- Amministrazione Provinciale di Brindisi
- Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi
- Comune di Brindisi
- Comune di Carovigno
- Comune di Ceglie Messapica
- Comune di Cellino S. Marco
- Comune di Costernino
- Comune di Erchie
- Comune di Fasano
- Comune di Francavilla Fontana
- Comune di Latiano
- Comune di Mesagne
- Comune di Oria
- Comune di Ostuni
- Comune di S. Donaci
- Comune di S. Michele Salentino
- Comune di S. Pancrazio Salentino
- Comune di S. Pietro Vernotico
- Comune di S. Vito dei Normanni
- Comune di Torchiarolo
- Comune di Torre S. Susanna
- Comune di Villa Castelli

Possono far parte inizialmente del consorzio, i soggetti indicati all'art.1 comma 3°, della L.R. n.31/86.

Le finalità del Consorzio sono quelle di cui all'art.2 della L.R. n. 31/86, all'art.36 della Legge 317/91 e all'art.11 del Decreto Legge 244/95 convertito con Legge n. 341/95.

Art.2

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 341/95, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, il Consorzio si attiene alle disposizioni previste dall'art.2, comma 11, 11bis e 11ter, del decreto legge 20.5.1993, n.149, convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.1993 n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie il Consorzio continua ad applicare, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali la procedura di espropriazione già prevista dall'art. 53 del Testo Unico delle Leggi sull'intervento straordinario nel mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6.3.1978 n.218

Ai sensi del comma 2° dell'art. 11 della legge 341/95, i corrispettivi dovuti dalle Imprese al Consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dal Consorzio medesimo.

Le cessioni in uso o in proprietà delle aree e degli immobili del Consorzio avverranno in favore delle imprese che intendono realizzare nuove iniziative nel comprensorio, sulla base di condizioni preventivamente fissate e che risultino integrative degli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art.3

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai conferimenti iniziali e successivi dei partecipanti.

Art.4

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti.

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;
- c) dai proventi della gestione delle opere e per i vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle Imprese. Detti proventi sono riscossi attraverso i ruoli in conformità dei disposti del T.U. 14.4.1910 n.639;
- d) dai contributi dello Stato o di altri Enti e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;
- e) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di Enti sia di privati;
- f) dalle quote associative annuali determinate nella misura prevista per l'esercizio 1994, adeguate annualmente, a partire dall'esercizio 1995 sulla base del tasso di inflazione programmata.

Art.5

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art.6

L'Assemblea generale è costituita:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) dai membri nominati dagli Enti consorziati.

I membri nominati fra cittadini aventi i requisiti di sicura e accertata esperienza in materia economica e amministrativa durano in carica 5 esercizi e possono essere confermati alla scadenza. Se l'Ente consorziato tempestivamente e formalmente invitato dal Consorzio a provvedere, non abbia nominato, alla scadenza, i propri rappresentanti o non abbia confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati sino alla nomina dei nuovi rappresentanti. In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro, l'Ente consorziato che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante, la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza dell'Assemblea Generale.

In tali casi, ove la designazione da parte dell'Ente non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'Organo cui è demandata la vigilanza sull'Ente stesso.

I membri nominati a norma del 1° comma sono così distribuiti:

- Amministrazione provinciale: n. 3, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- Comune capoluogo di provincia: n. 3, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- Comuni consorziati inferiori a 50.000 abitanti: n. 1;
- Comuni consorziati superiori a 50.000 abitanti: n. 2, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- (altri eventuali enti: n. 1);
- n.1 per ciascun altro ente pubblico e associazione di categoria già consorziata.

L'Assemblea Generale elegge nel suo seno anche un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Nel caso di ammissione di nuovi enti a norma dell'art.10 lett. d), i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principi stabiliti dal presente articolo.

L'ammissione di nuovi enti e le eventuali conseguenti variazioni nel numero dei componenti dell'assemblea e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli enti saranno deliberate dall'Assemblea Generale.

Art.7

Composizione Consiglio di Amministrazione (modalità di elezione dei componenti)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice residente e da 7 membri eletti, con voto limitato a quattro, dall'assemblea Generale e tra i componenti dell'assemblea stessa.

I singoli componenti del consiglio di Amministrazione sono sostituiti quando non facciano più parte dell'assemblea Generale.

Nella prima seduta, l'assemblea Generale elegge, con votazione separata, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea Generale; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quella di Amministratore di aziende operanti nell'ambito del Consorzio. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 esercizi.

Art.8

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, fra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori; di essi uno effettivo e uno supplente vengono designati dalla Giunta Regionale e due effettivi e due supplenti dall'Assemblea Generale con voto limitato.

La nomina del Collegio avverrà con Decreto del Presidente della Regione.

Il collegio dura in carica 5 esercizi.

La Presidenza del Collegio dei Revisori spetta al Revisore designato dall'Ente Regione.

Art.9

Il Direttore ed il Vice Direttore sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito di apposito concorso per titoli bandito dal Consorzio.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore alla data del presente Statuto si applicano le norme previste dai R.O. vigenti, salvo successivi rinnovi.

Art.10

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) deliberare non oltre il 31 ottobre e il 31 marzo, rispettivamente sui Piani Economici e Finanziari e sui Bilanci di Esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Decorsi infruttuosamente i termini su indicati, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di apposito Commissario;
- b) deliberare l'approvazione del regolamento che disciplina i servizi espletati dal Consorzio;
- c) deliberare l'approvazione del Regolamento Organico del personale;
- d) deliberare l'ammissione al Consorzio di altri Enti e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 6;
- e) dichiarare morosi gli enti inadempienti e deliberare l'esclusione di essi;
- f) fissare le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori, nonché i gettoni di presenza ai membri dell'Assemblea Generale;
- g) designare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 8;
- h) deliberare, con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'eventuale scioglimento del Consorzio e provvedere alla nomina del liquidatore;
- i) deliberare le eventuali modifiche al presente Statuto in conformità dell'art. 50 del T.U. D.P.R. n. 218/78 e della L.R. n. 31/86.

Art.11

L'assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, e comunque rispettivamente entro il 31 marzo e il 31 ottobre. L'assemblea può, inoltre, essere convocata dal presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei revisori.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata ai singoli membri e ai componenti il Collegio dei Revisori spedita almeno otto giorni prima quello della convocazione.

In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

Art.12

Spetta al Consiglio di Amministrazione sovrintendere alla attività del Consorzio.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone il piano economico e finanziario e il bilancio di esercizio da sottoporre, unitamente ad apposite relazioni illustrative, all'assemblea Generale, rispettivamente, non oltre il 10 ottobre ed il 10 marzo. Decorsi infruttuosamente detti termini, la Regione vi provvede mediante la nomina di apposito commissario, sottoponendo il piano ed il bilancio all'assemblea generale ed assegnando alla medesima il termine massimo di 20 giorni per le relative deliberazioni;
- b) delibera circa gli atti intesi a promuovere le espropriazioni previste dall'art.53 del T.U. n.218/78 e delibera su ogni acquisto o vendita di immobili che si rendessero necessari per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- c) cura l'attuazione del Piano Regolatore e delle eventuali osservazioni al Piano stesso curandone l'aggiornamento;
- d) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza dell'assemblea Generale, ovvero secondo e nei limiti da questa stabiliti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti il Collegio dei Revisori, spedita almeno 8 giorni prima di quello della convocazione, in caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale nonché quelle del consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Art.14

Il Collegio dei Revisori esamina il piano economico e finanziario e il bilancio d'esercizio, redige su di essi le proprie relazioni per l'Assemblea Generale e controlla la regolarità della contabilità, nonché quant'altro previsto dall'art.2403 e ss. Del C.C..

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale.

Il Presidente del Collegio può partecipare, altresì alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.15

L'Assemblea Generale è validamente riunita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri assegnati all'Assemblea Generale, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo che per l'approvazione dei bilanci e per quanto previsto dalla lett. e) dell'art.10.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri assegnati al Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

I componenti dell'Assemblea Generale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, ordinarie e straordinarie, decadono, previa diffida dalla carica.

Decadono, previa diffida, altresì i componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive.

I rappresentanti di enti che non abbiano versato le quote associative di cui all'art.4, a decorrere dall'esercizio successivo a quello del mancato adempimento, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale senza peraltro esercitare il diritto di voto, fino a quando non sia stata regolarizzata la posizione associativa.

Art.16

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio ed è responsabile del buon andamento dei servizi.

È responsabile dell'attuazione delle delibere consortili e garantisce un efficiente funzionamento del Consorzio.

Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore è sostituito dal Vice Direttore.

Art.17

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare e quindi avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Art.18

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela della Regione Puglia, secondo quanto previsto dal comma 3° dell'art.11 della legge 341/95.

Art.19

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta con proprio decreto può sciogliere gli Organi del Consorzio, ove, vengano accertate persistenti irregolarità nel funzionamento degli stessi; in tal caso nomina un Commissario Straordinario secondo quanto disposto dal comma 9° dell'art.8 della L.R. n.31/86.

Art.20

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Art.21 (norma transitoria)

Il personale del Consorzio del Porto e dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi resta alle dipendenze del "Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi", ad esclusione di quello che deciderà di passare all'Autorità Organizzazione Portuale di Brindisi.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente del "Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi" è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei consorzi delle aree di sviluppo industriale sottoscritti dalla Federazione Italiana dei consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) rispettivamente il 30.09.1994 (per i dirigenti) e il 21.12.1993 (per il personale dipendente) e dalle loro successive modificazioni.